

PREVIDENZA

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 21 APRILE

A CURA DI **Arturo Rossi e Monica Vicario**

L'Anpal invia 30mila lettere per gli assegni di ricollocazione

Tfr*Istat, comunicato 14 aprile 2017*

■ **Aggiornamento per il mese di marzo 2017.** Al fine del computo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 14 aprile 2017, la quota accantonata a titolo di Tfr al 31 dicembre 2016 va rivalutata dello 0,898430 per cento.

Personale edile*Ministero del Lavoro, decreto direttoriale 3 aprile 2017, n. 23*

■ **Costo orario del lavoro.** La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha emanato il decreto per la determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016.

Cigs*Ministeri Lavoro-Economia, decreto interministeriale 5 aprile 2017, n. 12*

■ **Aree di crisi industriale complessa.** Sono state assegnate le risorse finanziarie alle 11 Regioni interessate al finanziamento, per l'anno 2017, sull'intervento straordinario di integrazione salariale riservato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, per un importo di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui (articolo 3, comma 1, Dl 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).

Sostegno inclusione attiva*Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale 3 aprile 2017, n. 23*

■ **Approvazione proposte progettuali.** La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

del ministero del Lavoro ha comunicato la terza approvazione delle proposte progettuali per l'attuazione del Sia (Sostegno per l'inclusione attiva).

Dichiarazione sostitutiva unica*Ministeri Lavoro-Economia, decreto interministeriale 13 aprile 2017, prot. 138*

■ **Aggiornamento della Dsu e relative istruzioni.** Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, ha sottoscritto il decreto interministeriale che pubblica le modifiche in sede di aggiornamento al modello della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), nonché delle relative istruzioni per la compilazione dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione.

Assegno di ricollocazione*Anpal, comunicato 27 febbraio 2017*

■ **Fase sperimentale.** L'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro ha comunicato l'avvio della fase sperimentale dell'assegno di ricollocazione, con l'invio delle lettere indirizzate a circa 30mila destinatari. L'assegno di ricollocazione non rappresenta un sussidio alla disoccupazione, ma è un buono per accedere a un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro, seguito da un tutor dedicato. L'assegno di ricollocazione è rivolto ai percettori di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) da almeno quattro mesi, che avranno a disposizione un buono per fruire di servizi di assistenza intensiva alla ricollocazione, presso i circa 900 operatori pubblici e privati accreditati dislocati sul territorio nazionale. L'assegno non viene erogato direttamente all'utente, ma agli operatori, attraverso un meccanismo incentivante, perché l'operatore sarà retribuito solo a risultato raggiunto, cioè alla firma di un contratto di lavoro.

L'intervento, che ha una durata di sei mesi prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare del buono, prevede da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale con contratto a tempo indeterminato, mentre la cifra si dimezza in caso di contratto a termine, che deve comunque avere una durata di almeno sei mesi. L'ammontare è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità: maggiore è la difficoltà di reinserire il disoccupato nel mercato del lavoro più alto sarà l'assegno.

Alternanza scuola lavoro*Ministero Istruzione, università e ricerca, nota 28 marzo 2017*

■ **Chiarimenti interpretativi.** Il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza. In particolare è stato chiarito che i percorsi, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per

le famiglie degli studenti coinvolti. La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il dirigente scolastico dà attuazione. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all'interno del Ptof (Piano triennale di offerta formativa), che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di un tutor formativo

esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente. Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L'alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell'ambito dell'istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

Agevolazioni

Dpcm 17 febbraio 2017

■ **Frequenza di asili nido e bonus di mille euro.** È stato pubblicato il Dpcm con le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) – Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. Per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine del pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché dell'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dal 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità. Il genitore richiedente dev'essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, e residenza in Italia. Il contributo è erogato dall'Inps tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte del genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio nell'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

«Gazzetta Ufficiale» 18 aprile 2017, n. 90

Inps

Messaggio 1647 del 14 aprile 2017

■ **Ricalcolo Naspi lavoratori stagionali.** L'Inps richiama le sedi periferiche al ricalcolo delle Naspi dei lavoratori stagionali, sottolineando

che numerosi percettori della Naspi rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali hanno lamentato che non si è ancora provveduto a effettuare il ricalcolo della prestazione applicando il correttivo ex articolo 43, comma 4-bis, del Dlgs 148/2015, come integrato dal Dlgs 185/2016. A tale proposito, per procedere al ricalcolo della prestazione dei lavoratori stagionali interessati dalla norma in questione, si rende necessario preliminarmente completare i pagamenti della domanda di prestazione Naspi interessata e, successivamente, attivare il servizio di ricalcolo. In particolare, per i lavoratori stagionali interessati dalla norma in questione, si utilizzerà la qualifica/categoria B = Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, già introdotta per gli stagionali di cui all'articolo 43, comma 4, del Dlgs 148/2015. Per eseguire il ricalcolo occorrerà completare i pagamenti della domanda dei lavoratori e, definita la pratica, l'operatore della struttura territoriale dovrà riaprirla. Dopo, se si attiva il servizio di ricalcolo, lo stesso operatore provvederà a non conteggiare tra le settimane da scomputare quelle che hanno dato luogo - nell'ultimo quadriennio - alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e/o con requisiti ridotti e miniAspi 2012. Il ricalcolo diverrà effettivo, a condizione che la prestazione teorica ricalcolata risulti pari o superiore a 12 settimane rispetto a quella spettante prima del ricalcolo; la durata della prestazione da erogare effettivamente sarà prolungata di un mese, ma non potrà superare i quattro mesi.

Circolare 72 del 14 aprile 2017

■ **Aliquota contributiva pescatori autonomi.** L'istituto previdenziale ricorda che i lavoratori autonomi impegnati in attività di pesca versano un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato all'importo versato dai pescatori associati in cooperativa che esercitano la pesca marittima e delle acque interne. La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, relativamente ai periodi gennaio-dicembre 2015 e gennaio-dicembre 2016, è, secondo quanto comunicato dallo stesso Istat, del meno 0,1 per cento. Pertanto, per il 2017 l'importo del salario giornaliero convenzionale per i pescatori resta invariato rispetto all'anno precedente. In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell'articolo 3,

comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e all'articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i

pescatori autonomi sono soggetti all'aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l'anno 2017, nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90 per cento. Tali categorie hanno diritto - ex articolo 1, comma 431, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - di Bilancio per il 2017, di fruire dello sgravio contributivo del 48,70 per cento.

Circolare 73 del 14 aprile 2017

■ **Benefici lavoratori ciechi.** L'Inps fornisce le istruzioni riguardanti il vantaggio offerto, le specifiche sui destinatari e le indicazioni operative, concernenti l'articolo 1, comma 209, della legge 232/2016, sui miglioramenti pensionistici in favore dei lavoratori ciechi. Nello specifico, si ha un'estensione dei benefici previdenziali sulla pensione o quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo. Per ottenere tali benefici, è necessario presentare una richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti. I benefici si applicano ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017, n. 232/2016.

Circolare 74 del 21 aprile 2017

■ **Esclusione reddito casa di abitazione.** Con la circolare in esame, l'Inps fa presente che la Cassazione, con varie sentenze, ha escluso dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione, per la pensione sociale. Stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità dev'essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all'articolo 70, comma 6, della legge 388/2000. Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerare escluso ai fini del diritto alle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità, in fase sia di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1°

gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati relativi a tutto il periodo fino alla fine del 2016. Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio

computo abbia già generato importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

